



TRIBUNALE DI BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE

Nella causa civile iscritta al n. r.g. **1018/2021** promossa da:
COMUNE DI C. (...)

contro

H. C. SPA (...)

ORDINANZA

Il giudice,
esaminati gli atti;

lette le memorie istruttorie (l'opponente non ha depositato la memoria istruttoria n. 3) nonché le note scritte depositate dalle parti ai sensi dell'art. 241, comma 4, d.l. n. 34/2020, convertito con l. n. 77/2020;

ritenuto che:

- si verte in ipotesi di opposizione a decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo ex art. 642 c.p.c.;
- l'eccezione di incompetenza per territorio così come formulata dall'opponente non appare tale da precludere l'esame del merito, avuto altresì riguardo alla natura dell'obbligazione dedotta in giudizio e posta a fondamento della domanda monitoria;

- l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dall'opponente, concernente peraltro un profilo sostanziale e non processuale, sarà esaminata unitamente al merito;

- l'istanza di sospensione ex art. 649 c.p.c. non può essere accolta, considerato che l'opposizione a decreto ingiuntivo non ha natura meramente impugnatoria e che l'opposizione *de qua* non è fondata su prova scritta, tanto più che l'opponente, quanto al merito, ha presentato argomenti del tutto generici, non ha preso specifica posizione sulle circostanze di fatto illustrate dalla convenuta, né ha formulato convincenti obiezioni a fronte delle puntuali deduzioni e della copiosa documentazione (proveniente anche dal distributore dell'energia elettrica) di parte convenuta;

- a quanto emerge dalle note scritte, l'opponente ha pagato una parte della somma oggetto di ingiunzione: tale circostanza non incide sull'esame dell'istanza ex art. 649 c.p.c., ma sarà presa in considerazione in sede di decisione sul merito; piuttosto, l'opponente preciserà quanto esposto al punto 4 della nota scritta 24 novembre 2021 ed in particolare chiarirà (lo stesso farà l'opposta) a quale debito (a quali bollette - fatture) vada imputato il pagamento di euro 298.887,74 e se detto pagamento sia stato eseguito con riconoscimento del debito (o invece solo per evitare l'esecuzione forzata e con richiesta di restituzione all'esito della decisione sul merito: il punto non è chiaro, anche perché la nota scritta 24 novembre 2021 non riporta conclusioni aggiornate);

- con la nota scritta 25 novembre 2021 la convenuta ha reiterato l'istanza di correzione di errore materiale, già proposta con la prima memoria istruttoria depositata il 21 giugno 2021, nei termini che seguono: <<Preliminarmente si evidenzia l'errore materiale in cui è incorsa la dott.ssa Scala a seguito della prima udienza di comparizione parti tenutasi in data 20.5.2021 in trattazione scritta, quando ha sostenuto il mancato deposito di note di udienza da parte di Hera Comm. Come già dedotto nella memoria ex art. 183, co. VI n. 1 c.p.c. – cui integralmente si rimanda – tale asserzione risulta errata alla luce di quanto presente nel fascicolo PCT (cfr. all. 16 alla memoria ex art. 183, co. VI n. 1 c.p.c.). Si chiede pertanto, ai sensi dell'art. 288 c.p.c., che venga disposta la correzione di tale errore materiale nella parte in cui, nel verbale dell'udienza del 20.5.2021, viene dichiarato "che parte convenuta costituita in giudizio non ha depositato note scritte come risulta da aggiornamento del fascicolo



telematico effettuato più volte anche in data odierna e fino alle ore 16,30; che pertanto parte opposta deve considerarsi non comparsa;” con la seguente dicitura “che parte convenuta costituita in giudizio ha depositato note scritte in data 14.5.2021 all’atto della costituzione in giudizio”>>;

- l’ordinanza 19 aprile 2021 che aveva disposto la trattazione scritta per l’udienza 20 maggio 2021 aveva così stabilito: <<- nel caso di specie, la prima udienza ben si presta ad uno svolgimento secondo il modello della trattazione scritta: nei **termini sfalsati anteriori all’udienza**, i difensori depositeranno in via telematica una estremamente sintetica **nota scritta (la quale non sostituisce la comparsa di risposta di parte convenuta, da depositarsi nel termine a ritroso dei venti giorni prima dell’udienza)** contenente esclusivamente **brevi deduzioni sull’oggetto della causa e sulle questioni preliminari (e sulla eventuale istanza ex art. 648 c.p.c.), le conclusioni e le istanze ai fini del prosieguo del processo**, oppure, in caso di sopravvenuto accordo tra le parti, le reciproche dichiarazioni di rinuncia agli atti e accettazione; - il mancato deposito della nota scritta sarà valutato ai fini dell’applicazione dell’art. 181 c.p.c.; [...] **p.q.m.** - **fissa la l’udienza giovedì 20 maggio 2021 alle ore 9.37**, che si svolgerà, salva diversa valutazione del giudice, **secondo la modalità della trattazione scritta** prevista ora dall’**art. 221, comma 4, d.l. n. 34/2020, conv. in l. n. 77/2020**, e dunque **senza comparizione fisica dei difensori o delle parti**; ove fosse necessario chiedere chiarimenti ai difensori o un confronto con gli stessi, il giudice darà le disposizioni e istruzioni del caso; con estremamente sintetica **nota scritta**, da depositarsi entro il

13 maggio 2021 quanto a parte attrice ed entro il **18 maggio 2021** quanto a parte convenuta **se già costituita**, i difensori svolgeranno esclusivamente **brevi deduzioni sull’oggetto della causa e sulle questioni preliminari** e proporranno **le conclusioni e le istanze ai fini del prosieguo del processo**, oppure, in caso di sopravvenuto accordo tra le parti, **formuleranno le reciproche dichiarazioni di rinuncia agli atti e accettazione**; [...] - **manda alla Cancelleria di comunicare** il presente provvedimento al **difensore di parte attrice** nonché al **difensore domiciliatario di parte convenuta**, non ancora costituito ma che ha presentato l’istanza di visibilità del fascicolo [...]>> (negli stessi termini, Trib. Bologna, ord. 15 marzo 2021, proc. n. 260/2021, https://www.giuraemilia.it/wfcBancaDati/wfProvvedimentoSelezionato.aspx?ID=o260_21iiBO&);

- in data 14 maggio 2021 la convenuta ha depositato due volte, alle 17,18 e alle 18,26, la comparsa di costituzione e risposta con allegati documenti, numerati da 1 a 15: solo nel primo deposito si trova, tra i documenti allegati, un documento (non indicato con apposito numero) denominato “Note di trattazione scritta”;

- l’istanza di correzione di errore materiale proposta dalla convenuta con riguardo all’ordinanza 20 maggio 2021 emessa dal giudice onorario non può essere accolta: in effetti non vi è un errore da correggere, poiché la convenuta (costituitasi tardivamente solo il 14 maggio 2021, e dunque quando già era scaduto il termine per nota scritta depositata dell’opponente) non ha eseguito un autonomo e specifico deposito di nota scritta, adempimento per il quale era stato assegnato il termine del 18 maggio 2021, tale non potendo dirsi il deposito di un documento quale allegato alla comparsa di risposta depositata il 14 maggio 2021 (documento neppure menzionato, a pag. 13 della comparsa di costituzione nell’elenco di documenti prodotti, né segnalato nel testo della comparsa stessa). In altri termini, comparsa di costituzione e risposta, da un lato, e nota scritta anteriore all’udienza ex art. 221, 221, comma 4, d.l. n. 34/2020 conv. in l. n. 77/2020, dall’altro, sono due atti distinti e separati, per i quali deve essere eseguito un autonomo deposito telematico, come tale evidente. Oltretutto, anche dal punto di vista sostanziale e funzionale, la c.d. nota scritta allegata alla comparsa di costituzione e risposta si è limitata a riproporre le conclusioni di cui al primo atto difensivo e a chiedere l’assegnazione dei termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., senza prendere posizione alcuna sulla nota scritta depositata il 13 maggio 2021 dall’opponente (e forse non ancora visibile su Consolle al momento in cui la convenuta si è costituita o comunque ha predisposto le sue prime difese). In definitiva, la questione posta dalla convenuta non solo non è fondata, ma neppure rilevante;

- l’eccezione di violazione del diritto di difesa sollevata dall’opponente con la memoria n. 2 non è comprensibile, non avendo l’opponente indicato a quali depositi telematici (presentati quali “deposito complementare”), asseritamente <<depositati in formato non leggibile>>, esso si riferisca;



- solo l'opponente ha chiesto l'ammissione di prova costituenda, ma i capitoli di prova testimoniale così proposti non possono essere ammessi: il cap. a) è irrilevante; il cap. b) non contestato; il cap. c) generico; il cap. d) per un verso generico, per un altro irrilevante e comunque tale da esprimere una valutazione; il cap. e) è per un verso generico, per un altro irrilevante; il cap. f) generico; il cap. g) irrilevante;

- la causa è matura per la decisione;

- è ad ogni modo auspicabile una soluzione amichevole;

- va fissata udienza di precisazione delle conclusioni, con assegnazione di un termine anteriore all'udienza per deposito di sintetica memoria contenente le sole conclusioni finali da richiamare a verbale;

- nella fissazione della data della nuova udienza si tiene conto della priorità assegnata alle cause di più remota iscrizione a ruolo (2018-2019);

- la nuova udienza cadrà nel mese di **febbraio 2022**;

- allo stato, l'art. 241, comma 4, d.l. n. 34/2020, convertito con l. n. 77/2020, è applicabile sino al 31 dicembre 2021, ma è ragionevole ritenere che tale termine sarà prorogato, avuto riguardo al protrarsi della situazione di emergenza sanitaria legata alla pandemia da Covid-19;

- **in ipotesi di proroga** del termine oggi fissato al 30 dicembre 2021, può sin d'ora stabilirsi che la nuova udienza, se compresa nel termine prorogato, sia tenuta secondo la speciale modalità della trattazione scritta e che la memoria contenente le sole conclusioni finali sia considerata quale nota scritta ai sensi dell'art. 241, comma 4, cit.; in detta ipotesi, il giudice si riserva di dare prima dell'udienza i chiarimenti del caso, con ulteriore provvedimento recante istruzioni ai difensori;

- il verbale dell'udienza a trattazione scritta, la cui data è nota, non sarà oggetto di autonoma comunicazione, essendo agevolmente consultabile mediante gli strumenti del P.C.T. (cfr., fra le altre, Trib. Bologna, ord. 9 luglio 2020, <http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/24531.pdf>; Trib. Bologna, ord. 18 dicembre 2020, <http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/24679.pdf>; Trib. Bologna, ord. 15 marzo 2021, proc. n. 260/2021, https://www.giuraemilia.it/wfcBancaDati/wfProvvedimentoSelezionato.aspx?ID=o260_21iiBO&);

- **ove invece detta proroga non dovesse intervenire**, l'udienza si terrà in presenza, fermo il termine per memoria contenente le sole conclusioni da richiamare a verbale (cfr. Trib. Bologna, ord. 18 marzo 2021, proc. n. 13669/2020, <http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/25104.pdf>);

p.q.m.

- **fissa** per la **precisazione delle conclusioni** la nuova **udienza giovedì 17 febbraio 2022 ore 10.15**, con termine sino al 14 febbraio 2022 per deposito di memoria scritta contenente le sole conclusioni finali da richiamare a verbale;

- **dispone** sin d'ora che, **in ipotesi di proroga** del termine finale (oggi fissato al 31 dicembre 2021) del periodo nel quale trova applicazione l'art. 241, comma 4, d.l. n. 34/2020, convertito con l. n. 77/2020, la nuova udienza come sopra fissata, se compresa nel termine prorogato, si svolga secondo la modalità della trattazione scritta, dunque senza comparizione fisica dei difensori, dovendosi allora qualificare la memoria di cui sopra quale nota scritta ai sensi dell'art. 241, comma 4, cit.;

- **invita caldamente** le parti ad una **soluzione amichevole possibilmente prima del deposito della memoria e comunque della prossima udienza**: in caso di accordo anteriore all'udienza, i difensori ne daranno tempestivo avviso al giudice sia in via informale (email) che mediante comunicazione depositata in via telematica; in tal caso, le parti potranno depositare in telematico dichiarazione di **rinuncia agli atti e relativa accettazione** (dandone avviso al giudice via email) per consentire così l'immediata declaratoria di estinzione senza fissazione di altra udienza; in mancanza di accordo, le **spese processuali** saranno regolate secondo la soccombenza.

Si comunichi.

Bologna, 5 dicembre 2021

Il giudice
Antonio Costanzo

